



Città di Trani  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
Provincia Barletta Andria Trani

## ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N.

30

Data

12/12/2024

OGGETTO:

**ORDINANZA MISURE DI SAFETY AI SENSI EX ART. 50 C. 7 BIS E 7-BIS.1 - ART. 54 DEL D.LGS NR. 267/2000 – DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINE IN ALLUMINIO, RIMOZIONE ARREDI IN USO ALLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ED UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, RAZZI E SIMILI, NONCHÉ ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI ESPLODENTI, IN OCCASIONE DELL'EVENTO MUSICALE “CONCERTO DI CAPODANNO – TONY HADLEY – THE FABULOUS TH BAND”, PREVISTO PER LA SERATA DEL 31 DICEMBRE 2024 IN TRANI ALLA PIAZZA QUERCIA.**

## IL SINDACO

**Premesso** che, ai sensi dell'art. 8 D.L. 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni nella L. 18 Aprile 2017, nr. 48, il quale ha apportato modifiche agli artt. 50 e 54 del Dlgs nr. 267/2000 e ss.mm., con provvedimento diretto, a prevenire e contrastare situazione che possano favorire l'insorgere di fenomeni di illegalità ed al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e decoro urbano, anche in caso di svolgimento di specifici eventi, si possono disporre limitazioni in materia di orari di vendita anche per asporto e di somministrazione di bevande superalcoliche;

**Richiamata** la determina a contrarre a firma del Dirigente Area Affari Generali – Servizi alle Persone Reg. Gen. nr. 1761 del 14.11.2024 con la quale si accetta la proposta artistica presentata dalla Soc. INTERNATIONAL MUSIC AND ART SRL, con sede legale in Via Delle Mondine, nr. 12 – 41012 CARPI (MO) (P.I.: 061143380969), allo svolgimento dell'evento musicale denominato “**CONCERTO DI CAPODANNO – TONY HADLEY con The Fabulous TH Band**” che si terrà in Piazza Quercia nella serata del **31 Dicembre 2024**;

**Considerato** che l'evento, per la tipologia e le modalità di realizzazione, richiamerà un notevole afflusso di pubblico giovane che potrebbe essere indotto ad un consumo eccessivo di bevande, che si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali riconducibili al degrado ed al disordine urbano, quali atti vandalici al patrimonio pubblico, lordura del suolo attraverso abbandono di rifiuti e contenitori di alluminio e vetro che se frantumanti possono di fatto costituire fonte di potenziale pericolo, nonché strumenti idonei a minacciare e/o offendere;

**Specificato che**, nel caso di specie, potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per la sicurezza urbana:

1. l'assunzione di superalcolici in situazione di generale affollamento ed euforia;
2. la dispersione di contenitori di vetro, e/o lattine in alluminio nelle aree interessate dall' evento e/o in quelle pubbliche adiacenti;

3. l'uso improprio di bottiglie in vetro e/o lattine in alluminio su suolo pubblico e/o aree private adiacenti;
4. la presenza di arredi in uso alle attività di somministrazione (*tavoli, sedie, ombrelloni, banchi di somministrazioni e simili*), che potrebbero anch'essi, essere utilizzati quali oggetti contundenti atti ad offendere e/o comunque oggetto di danneggiamento;
5. l'utilizzo di petardi, botti, razzi e simili, nonché altri artifici pirotecnici esplodenti;

**Richiamato** l'art. 45 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del C.C. nr. 14 del 16 marzo 2015, con il quale si stabilisce il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda posta in contenitori di vetro e/o lattina dalle h. 22:00 alle h. 06:00 del giorno successivo;

**Ritenuto** opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità e alla sicurezza urbana, anticipare il predetto divieto, vietando sul tutto il territorio comunale, con particolare attenzione al **perimetro di sicurezza delimitato in pianta, parte integrante della presente Ordinanza, come AREA**

**ARANCIONE, a partire dalle ore 19:00 del giorno 31 Dicembre c.a. e sino alle ore 6:00 del 01 Gennaio 2025:**

1. la vendita per asporto e la somministrazione di superalcolici;
2. la vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante, di bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine, anche dispensate da distributori automatici c.d. "H24";
3. il consumo e la detenzione di bevande racchiuse in contenitori di vetro e/o lattine;

**Considerato** altresì necessario, per le stesse motivazioni, disporre all'interno del perimetro di sicurezza, individuato in pianta, parte integrante della presente Ordinanza, **come AREA ROSSA**, la **RIMOZIONE** temporanea **dalle ore 09:00 del 30 Dicembre c.a. alle h. 06:00 del 01.01.2025** di:

1. arredi del tipo sedie, tavoli, ombrelloni, posti sia su area pubblica/privata a servizio delle attività di somministrazione che presentino strutture **NON debitamente chiuse**;
2. fioriere et arredi mobili in genere, comprese pergotende e simili che dovranno risultare in ogni modo inutilizzabili ed inaccessibili al pubblico;

Resta consentita la somministrazione su area pubblica, per le sole attività di ristorazione, in possesso di regolare atto autorizzativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche a mezzo strutture completamente chiuse;

**Ritenuto** inoltre di dover ordinare, sia la rimozione del contenuto che la chiusura dei cestini portarifiuti presenti nell'area dell'evento e nelle aree immediatamente limitrofe;

**Rilevato** altresì che l'utilizzo indiscriminato nell'area in questione, di fuochi pirotecnici sommariamente descritti al p. 5, potrebbe potenzialmente provocare danni all'integrità fisica, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito durante lo svolgimento dell'evento;

**Considerato** che l'adozione di un siffatto eccezionale e provvisorio provvedimento restrittivo, nel rispetto del principio di proporzionalità, è motivato dalla necessità di garantire l'incolumità, la sicurezza ed il pubblico decoro, nonché valido strumento di prevenzione del degrado urbano;

**Visto** il D.M. 5 Agosto 2008 (*incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*);

**Visto** l'art. 50 e 54 del D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.e.i., relativo alle competenze ed ai poteri del sindaco;

**Vista** la legge 18 Aprile 2017 nr. 48;

**Visto** il vigente Regolamento di Polizia urbana;

**Richiamate** le direttive del Ministero dell'interno – Dipartimento Pubblica sicurezza;

**Informato** il Prefetto della Provincia Barletta – Andria – Trani;

**Rilevato** che si è proceduto ad effettuare un ragionevole bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello privato ritenendo, nel caso di specie, preminente l'interesse alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;

## **ORDINA**

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

Agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività commerciali in sede fissa, in forma ambulante e/o attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, nonché ai gestori di distributori automatici "c.d. H.24", operanti su tutto il territorio comunale, **a partire dalle ore 19:00 del giorno 31 Dicembre 2024 e sino alle ore 06:00 del giorno 01 Gennaio 2025:**

- A. **DIVIETO ASSOLUTO** di vendita per asporto di bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e/o in lattine;
- B. **DIVIETO ASSOLUTO** di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici avuto particolare riguardo nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico interessate dall'evento, nonché nelle strade di collegamento e confluenti nella suddetta Piazza;
- C. **DIVIETO ASSOLUTO** a chiunque di introdurre e/o consumare **superalcolici, anche già in proprio possesso**, nell'area interessata dall'evento;
- D. **DIVIETO ASSOLUTO** a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e/o in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata;
- E. **E' FATTO OBBLIGO**, ai titolari delle attività di somministrazione presenti nelle aree interne al perimetro di sicurezza indicato quale **AREA ARANCIONE**, fermo restando i divieti imposti nel successivo punto (F.), di effettuare la somministrazione esclusivamente all'interno dei locali, e/o delle strutture all'uopo debitamente autorizzate;

F. **Per le stesse motivazioni si dispone altresì:**

**LA RIMOZIONE** nelle aree interne al perimetro di sicurezza, **AREA ROSSA**, di tutti gli arredi, del tipo sedie, tavoli, ombrelloni, fioriere et altri arredi mobili in genere, posti sia su area pubblica/privata a servizio delle attività di somministrazione che presentino strutture **NON debitamente chiuse**, che dovrà essere effettuata **non oltre le ore 09:00 del 30 Dicembre c.a.**, nonché la rimozione del contenuto e la chiusura dei cestini portarifiuti.

**IL DIVIETO ASSOLUTO** nelle aree interne al perimetro di sicurezza, **AREA ROSSA**, in concomitanza con l'evento programmato, di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti al fine di evitare rischi da esplosione e/o da incendio commessi all'accensione incontrollata di tali materiali;

## **A V V E R T E**

Che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni al vigente Regolamento di Polizia Urbana, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 500,00 ad € 5.000,00**, così come previsto dall'articolo 50 c. 7-bis1 del D.Lgs. nr. 267/2000 s.m.e.i..

**L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di cui al punto F. comporterà la rimozione d'Ufficio in danno del soggetto inadempiente.**

**L'inosservanza al divieto di usare materiale esplodente comporterà oltre alla sanzione amministrativa sopra indicata, il sequestro amministrativo del materiale esplodente ai sensi art. 13 e 20 Legge n. 689/81, fermo restando più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.**

Che tutti gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria siano incaricati, ciascuno per quanto di specifica competenza, dell'esecuzione della presente Ordinanza Sindacale che verrà debitamente notificata a tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale.

## **D I S P O N E**

Di incaricare il Servizio Lavori Pubblici, la Polizia Locale, Ufficio Attività Produttive, ciascuno in relazione alle proprie competenze, di curare gli adempimenti per la corretta attuazione della presente Ordinanza;

Di incaricare l'U.O. - URP e Stampa **al fine di assicurare l'immediata informazione** circa il presente provvedimento, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ente;

Dato il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, la presente Ordinanza Sindacale dovrà essere tempestivamente trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio comunale, per la sua più ampia diffusione;

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Di incaricare AMIU spa, per la corretta rimozione del contenuto e successiva chiusura dei cestini portarifiuti nell'area dell'evento;

Di trasmettere il presente provvedimento a:

- Prefettura Bat;
- Questura Bat;
- Comando Provinciale Carabinieri Bat;
- Commissariato di P.S.;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza TRANI;
- Comando Polizia Locale;
- All'AMIU spa.

### **I N F O R M A**

Che avverso il presente provvedimento, in applicazione della legge 06 Dicembre 1971, nr. 1.034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere e/o violazione di legge, al TAR Puglia con sede in Bari, entro gg. 60 dalla pubblicazione, ovvero in via alternativa, al Presidente della Repubblica, entro il termine di gg. 120 dalla notifica e/o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, nr. 1.199.

Trani, li

### **IL SINDACO**

***Avv. Amedeo BOTTARO***

Sindaco  
BOTTARO AMEDEO / Namirial  
S.p.A./02046570426